

R.G.P.U. n. 137-1/2024

ORIGINALE



L.C. 28/24
SENT. 108/24
REP. 217/24

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore

Dott. Alessandro Longobardi Giudice

Dott. Francesco Ambrosio Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso in data 14 maggio 2024 da **INSINNA MAURIZIO** (C.F. NSNMZR64S19E617L) nato a Lissone (MI) il 19.11.1969, e da **RANDAZZO ANTONINA** (C.F. RNDNNN63A41G273S) nata il 01.01.1963 a Palermo, entrambi residenti in Giuszano (MB) Via Monte San Michele n. 37, rappresentati e difesi all'Avv. Giuseppe Auriemma, presso il cui studio in Roma al Viale Gorizia 25/C, hanno eletto domicilio giusta procura in atti.

CONCLUSIONI

I Sig.ri Maurizio Insinna e Randazzo Antonio, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

al Tribunale di Monza – Procedure Concorsuali e C.C.I.A.A. - e

CHIEDONO

che il giudice, verificata la presenza dei requisiti di legge, disponga la liquidazione dei propri beni mediante l'apertura della procedura di liquidazione controllata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 e ss. nonché ai fini di ottenere l'esdebitazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 282 CCI

Si offrono in comunicazione mediante deposito i seguenti documenti:

1. *Relazione particolareggiata*



2. *Documentazione allegata*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 14 maggio 2024 i ricorrenti hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, dott.ssa Sabrina Leopizzi, la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, esprimendo *"GIUDIZIO POSITIVO sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione prodotta ed esaminata, come richiesto dall'art. 269, c.2, CCII"*.

I ricorrenti hanno proposto la medesima procedura di sovraindebitamento e precisamente l'apertura della propria liquidazione controllata, sul presupposto della loro convivenza e della genesi comune del sovraindebitamento.

Considerato che l'art. 66 CCII, il quale prevede la possibilità della presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da parte di membri della stessa famiglia laddove siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, è collocato tra le disposizioni generali relative alle procedura di composizione della crisi in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili alle soluzioni della crisi a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, comma 1 lett. c) CCII, anche quelle del Titolo V, capo IX (articoli da 268 a 277 CCII) che regolano la liquidazione controllata, deve ritenersi ammissibile l'accesso congiunto anche a detta procedura, ferma restando la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza



Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché i ricorrenti risiedono in Giussano (MB), Via Monte San Michele n. 37, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significativamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli "quadri" e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate. Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principi generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore *"... di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto"*.

Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *bis*) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti¹, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa *"disclosure"* imposto dal citato art. 4 CCII

L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque

¹ Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi



anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;

2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;

3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. c della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;

4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;

5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);

8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari. La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.



In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, i ricorrenti non risultano aver svolto attività imprenditoriale o professionale; in particolare, il Sig. Insinna Maurizio è impiegato presso la ditta La Griffe di Garbin Daniela quale lavoratore subordinato e la Sig.ra Randazzo Antonina risulta aver percepito redditi da lavoro autonomo a titolo di prestazioni occasionali fino al 2022.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che i debitori non sono più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato e dell'esigua consistenza immobiliare, dell'assenza di beni mobili registrati e dell'inesistenza di crediti.

Più specificatamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo dei debitori sia pari ad € 139.633,45, così come sotto meglio dettagliato:

- Insinna Maurizio



CREDITORI	IMPORTO (€)
Creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.	
Ing. Ernesto Ghelfi	2.466,70
Totale creditori privilegiati ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.	2.466,70
Creditori privilegiati ex artt. 2758 e 2749 n. 7 art 2778 c.c.	
ADER	142,36
Totale creditori privilegiati ex artt. 2758 e 2749 n. 7 art 2778 c.c.	142,36
Creditori privilegiati ex artt. 2552, 2749 c.c. e n. 18 art. 2778 c.c.	
ADER	3.309,27
Totale creditori privilegiati ex artt. 2552, 2749 c.c. e n. 18 art. 2778 c.c.	3.309,27
Creditori privilegiati ex art. 2752, c.3, c.c.	
ADER	1.762,10
Comune di Giussano	855,00
Comune di Carate Brianza	342,00
Comune di Macherio	312,79
Regione Lombardia (tassa automobilistica)	977,81
Totale creditori privilegiati ex art. 2752, c.3, c.c.	4.249,70
Totale creditori privilegiati	10.168,03
Creditori chirografari	
Deutsche Bank Spa – divisione Prestitempo (credito ceduto a Ifis Npl Servicing S.p.A. mandataria di IFIS Npl Investing S.p.A)	10.676,72
Fiditalia Spa (credito ceduto a Banca IFIS Spa, poi a Italo Sicav Plc e ora ceduto a ISCC Fintech Spa)	11.471,94
Cofidis Spa (credito ceduto a TRC Spa e successivamente a Marte SPV Srl)	4.106,89
Ifis Npl Servicing S.p.A. mandataria di Ifis NPL 2021-I SPV s.r.l. (creditore originario Consel Spa)	19.432,30
Ak Nordik AB	2.694,57
Europa Factor Spa (cessionario di Enel)	2.668,00
Findomestic Banca Spa (credito ceduto a Kruk Investimenti Srl)	5.303,26
BCC Carate Brianza	2.798,24
Tim Spa (credito già ceduto a Serfin 97 Srl, poi a Europa Factor Spa e ora ceduto a Credit Factor Spa)	479,4
Verisure Srl	678,65
Immobiliare Lignano Sas	2.722,41
Dea Immobiliare (sentenza 639/2022)	16.520,72
Comune di Milano (sanzioni codice della strada)	1.232,81
ADER (crediti chirografari)	4.283,08
Comune di Biassono (So.ge.r.t.)	519,31
Regione Lombardia (sanzioni omesso versamento tassa automobilistica)	108,83
Totale creditori chirografari	85.697,13
Totale complessivo (privilegio + chirografo)	95.865,16

- Randazzo Antonina



CREDITORI	IMPORTO (€)
Creditori privilegiati ex art. 2752, c.3, c.c.	
Agenzia delle Entrate Riscossione	599,10
Regione Lombardia (bollo auto)	1.168,37
Comune di Lissone (Tari)	708,00
Totale Creditori privilegiati ex art. 2752, c.3, c.c.	2.475,47
Creditori chirografari	
Agenzia delle Entrate Riscossione	906,01
Tre Spa (credito ceduto a Marte SPV Srl - creditore originario Cofidis Spa)	4.249,94
Cofidis S.A.	407,87
Fiditalia Spa (credito ceduto a Iustitia Futura Srl, poi a Banca IFIS Spa, Italo Sival PLC Sentinel II fund e ora ceduto a ISCC Fintech Spa)	28.380,05
ATS Brianza per spese sanitarie	1.753,20
Regione Lombardia (sanzioni bollo auto)	183,31
Comune di Lissone (sanzioni CDS)	2.133,20
Abaco Spa per Comune di Lissone (sanzioni codice della strada)	929,86
Sogert (Comune di Biassono)	381,46
Totale creditori chirografari	39.324,90
Totale complessivo (privilegio + chirografo)	41.800,37

A tali tabelle bisogna aggiungere le spese della procedura che saranno pagate in prededuzione:

Spese prededucibili	Importo
Saldo compenso O.C.C.	1.084,94
Advisor legale (avv. Giuseppe Auriemma)	0,00
Compenso liquidatore	2.028,26
Totale spese prededucibili	3.113,20

Il patrimonio dei debitori è invece costituito e distinto come segue:

- Insinna Maurizio:

- reddito da lavoro subordinato, pari a € 1.714,92 netti medi mensili calcolato sulla base di 12 mensilità
- inesistenza di beni immobili;
- bene mobile registrato, in particolare motociclo Honda SH 300 targato EB12302 del valore di € 500,00 (valutazione IVG Monza), attualmente oggetto di n. 3 fermi amministrativi; il ricorrente rappresenta di detenere solo formalmente detto bene per conto del cognato e chiede pertanto di escluderlo dalla liquidazione controllata. Il debitore, inoltre, risulta aver alienato nel 2012 un automezzo Ford Mondeo tg DG813HN al sig. Darius Florin Ghirocean al prezzo di € 100,00;
- credito nei confronti Banca Popolare di Sondrio Filiale di Lissone in relazione al rapporto di conto corrente bancario n. 11468X27 con saldo al 31.12.2023 di € 317,12, dove viene accreditato lo stipendio;



5. credito nei confronti di Findomestic Banca Spa Filiale di Monza in relazione al rapporto di conto corrente bancario n. 2656, con saldo al 30.09.2023 di € 4,08; il ricorrente dichiara di aver chiuso il suddetto conto ma di non avere l'estratto di chiusura;
6. credito nei confronti di Findomestic Banca Spa Filiale di Monza in relazione al rapporto di conto deposito n. 2657, con saldo al 30.06.2023 di € 2,41; il ricorrente dichiara di aver chiuso il suddetto conto ma di non avere l'estratto di chiusura;
7. debito nei confronti di BCC Carate Brianza Filiale di Lissone in relazione al rapporto di conto corrente n. 286486 con saldo negativo di € 2.792,24;

- Randazzo Antonina:

1. inesistenza di redditi attuali;
2. inesistenza di beni immobili;
3. autovettura Alfa Romeo 147 1.9 JTD tg CY255SE immatricolata in data 16.12.2005 ed acquistata in data 3.08.2016, oggetto di n. 3 fermi amministrativi, del valore di € 500,00. La debitrice chiede di escludere detto bene dalla liquidazione, in quanto necessario alle esigenze familiari e alle attività terapeutiche di cui necessita;
4. carta PostePay Evolution con saldo negativo al 12.01.2024 di € - 9,87.

I ricorrenti hanno esposto che il nucleo familiare è composto, oltre che dagli stessi, anche dai figli Insinna Alessandro (27.07.1992) e Insinna Allison (6.12.1997), nonché da Vetro Maria (suocera) e da Orlotti Janira (nuora). Tuttavia, dallo stato di famiglia in atti e come rappresentato dal Gestore della Crisi, il nucleo familiare effettivo è composto dai ricorrenti e dalla figlia Allison.

I ricorrenti hanno, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente devono sostenere in correlazione al proprio sostentamento, quantificandole in complessivi euro 1.523,90 mensili (€ 18.286,75 annuali) come da specifica tabella che segue:



Fabbisogno familiare annuale Componenti: <u>3</u>	Mensili (€)	Mesi	Annuali (€)
Locazione immobiliare	700,00	12	8.400,00
Spese condominiali	92,06	12	1.104,75
Mensa scolastica		12	
Altre spese attività figli		12	
Altre spese scolastiche		12	
Energia elettrica		12	
Gas		12	
Acqua potabile		12	
Manutenzione auto	30,00	12	360,00
Assicurazione e bollo auto	37,50	12	450,00
Manutenzione moto		12	
Assicurazione e bollo moto		12	
Tari (imposte e tasse annuali)	26,83	12	322,00
Canone Rai	7,50	12	90,00
Carburanti		12	
Spese sostentamento (alimentari e altro)	600,00	12	7.200,00
Spese telefoniche smartphone - abbonamenti vari	30,00	12	360,00
Rete telefonica fissa		12	
Spese mediche		12	
Cosmetica - Vestiario		12	
Altre ed eventuali		12	
Totale	1.523,90		18.286,75

I debitori, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare ed alla capacità reddituale degli stessi, formulano una proposta di Piano di Liquidazione che prevede:

- Per la Sig.ra Randazzo Antonina la non effettuazione di pagamenti in favore dei propri creditori stante l'incapienza patrimoniale della stessa;
- Per il Sig. Insinna Maurizio il pagamento della somma di **€ 225,79 mensili per 12 mensilità** (determinato dalla differenza tra il reddito medio annuo pari a € 20.484,37 e le spese correnti pari a € 17.774,95) per complessivi **€ 8.128,26** nel triennio di durata della procedura.

Il piano prevede la soddisfazione dei creditori come di seguito indicato:

Voci	Importo debito	Grado Pagamento prevista	Importo proposto	Importo da incassare				Totale da ripartire
				2024	2025	2026	2027	
Reddito annuo netto	20.484,37							
Spese correnti annuali	17.774,95							
Totale fonti annue (reddito disponibile: €)	2.709,42			1.806,28	2.709,42	2.709,42	903,14	8.128,26
Spese in prededuzione	3.113,20	100%	3.113,20				3.113,20	3.113,20
Debiti privilegiati generali	10.168,03	49,32%	5.015,06				5.015,06	4.103,87
Debiti chirografari	85.697,13							
Totale passivo (debito) e totale incassi	98.978,36		8.128,26				8.128,26	8.128,26

Quanto alla genesi della attuale insolvenza, i ricorrenti rappresentano che *“Per far fronte alle spese necessarie alla gestione quanto al mantenimento della famiglia, i ricorrenti congiuntamente si sono visti una serie di contratti di finanziamento, andando a comporre, pian piano una lunga trafila di*



gravosi problemi finanziari, ulteriormente acuita dall'esposizione debitoria con Agenzia delle Entrate Riscossione e altri Enti Locali?.

In conclusione, il Gestore ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale dei debitori, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha sufficientemente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Quanto alla richiesta di escludere dalla liquidazione la vettura della Sig.ra Randazzo e la moto del Sig. Insinna, si rileva come nelle procedure concorsuali il debitore deve mettere a disposizione tutti i suoi beni nessuno escluso, in ossequio al principio di cui all'art. 2740 c.c. Si ritiene pertanto congruo ricomprendere nella liquidazione tutti i beni dei debitori istanti, rinviando la relativa vendita al termine della procedura richiesta.

Inoltre, non appare congruo il piano previsto dal ricorso, atteso che la somma messa a disposizione dai ricorrenti a favore della procedura andrà in gran parte a coprire le spese della procedura stessa; tale somma non prende in considerazione il versamento della tredicesima mensilità e va ben al di sotto del quinto dello stipendio del debitore che sarebbe sottratto in caso di esecuzione mobiliare. Ritiene pertanto il Collegio che la somma a favore della procedura vada rideterminata, riservando al Giudice Delegato la determinazione del quantum.

Infine, nella sua relazione, il Gestore della Crisi ha riscontrato *"la presenza di movimenti in uscita di natura non ordinaria e/o non tracciabili"* negli estratti conto esaminati (pag. 21 relazione), ed ha rappresentato che *"stante la parziale produzione da parte dei debitori degli estratti di conto corrente intrattenuti con gli Istituti di credito degli ultimi cinque anni, non è stato possibile per lo scrivente gestore verificare compiutamente la presenza di eventuali ulteriori atti dispositivi compiuti dagli stessi nell'ultimo quinquennio"*. Si ritiene allora demandare al Liquidatore nominando un attento monitoraggio degli estratti conto dei ricorrenti, anche di quelli dell'ultimo quinquennio eventualmente reperiti, anche al fine di valutare la futura esdebitazione dei ricorrenti.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.



Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata di **INSINNA MAURIZIO** (C.F. NSNMZR64S19E617L) nato a Lissone (MI) il 19.11.1969, e da **RANDAZZO ANTONINA** (C.F. RNDNNN63A41G273S) nata il 01.01.1963 a Palermo, entrambi residenti in Giussano (MB) Via Monte San Michele n. 37;

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la **Dott.ssa Caterina Giovanetti**;

3) **nomina** liquidatore la **dott.ssa Sabrina Leopizzi**, con studio in Monza, Via Manzoni 20;

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

6) **da atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

8) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;



- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
 - proceda, **CON URGENZA**, e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4, procedendo a sopralluogo nell'immobile di via Monte San Michele n. 37 in Gussano (MB) condotto in locazione dai ricorrenti e costituente l'abitazione familiare, e in tutti gli, eventuali, immobili occupati a qualsiasi titolo dal debitore e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
 - verifichi l'effettiva consistenza reddituale della Sig.ra Randazzo, comunicando al Tribunale eventuali redditi che dovessero a lei pervenire in pendenza della procedura;
 - monitori gli estratti conto dei ricorrenti al fine di verificare la presenza di movimenti non ordinari e non rendicontati;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
 - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale della debitrice e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
 - provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare tutte le somme di denaro spettanti a qualsiasi titolo alla ricorrente.
- Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.
- Così deciso in Monza nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza n data 4 giugno 2024.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Caterina Giovanetti

